



COMUNE DI CONDOFURI

Provincia di Reggio Calabria

* * * * *

AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO II

URBANISTICA – DEMANIO - MANUTENZIONE

Procedura ad evidenza pubblica

OGGETTO:

**Concessioni temporanee di aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato limitate alla stagione balneare 2017;
Bando _ Disciplinare di gara;
Rif. Determinazione dell'Area tecnica e Territorio Servizio II n. del**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TERRITORIO – SERVIZIO II

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 17/05/2017 con cui è stato dato atto d'indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica e Territorio Servizio II, per la predisposizione di tutti gli adempimenti di competenza finalizzati a dar corso alla procedura di evidenza pubblica per il rilascio di concessioni temporanee su aree demaniali marittime secondo le linee guida di cui alla predetta Delibera;

PREMESSO CHE:

- ai sensi degli artt. 40, 41 e 42 del Decreto Legislativo n. 96 del 30 marzo 1999 e dell'art. 105, comma 2, lett. I) del Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- l'art. 01 del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400 (convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 1993, n.494) individua le attività per le quali è possibile disporre la concessione di beni demaniali marittimi;
- il Piano Comunale di Spiaggia (di seguito denominato PCS) di Condofuri, adottato con Deliberazione del Commissario ad acta n. 01 del 10.04.2015 con i poteri del Consiglio Comunale, non è ancora vigente perché non è stato ancora completato il suo iter amministrativo;
- l'art. 4 comma 1 della Legge Regionale n. 17 del 2005 recante: "*Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo*" conferisce ai Comuni le funzioni per le attività amministrative inerenti al rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle Concessioni Demaniali Marittime (di seguito denominate CDM);
- l'art. 14 della Legge Regionale n. 17 del 21 dicembre 2005 - Norme di salvaguardia – come novellato dalla L.R. 16/2017 pubblicata su BUR Calabria n. 44 del 09 maggio 2017 recita come segue:

"1. Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni e indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere.

2. Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate:

a) concessioni demaniali marittime stagionali:

1) [omissis]

2) per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali marittime stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a centoventi giorni;

b) [omissis]

3. Fino all'entrata in vigore del PCS le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme del Codice della Navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.";

Concessioni temporanee di aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato limitate alla stagione balneare 2017.

Istanza di partecipazione

- i Comuni costieri non dotati di Piani Comunali Spiaggia possono, quindi, svolgere un'attività concessoria minima sulla base dei limiti e dagli indirizzi ricavabili direttamente dalla normativa regionale e/o dagli altri atti di indirizzo o di pianificazione regionali, purché il rilascio delle predette concessioni non pregiudichi le future scelte di pianificazione dell'Ente locale e sia rispettoso dell'ambiente;
- si intende provvedere alla concessione di aree demaniali marittime ricadenti nel Comune di Condofuri ad utilizzo turistico-ricreativo provvisorie ai sensi dell'art. 36 e 37 del Codice della Navigazione (di seguito denominato C.N.), per la stagione balneare 2017, senza che ne derivi alcun diritto di insistenza, precisando sin da ora che, al momento di approvazione del PCS le concessioni demaniali di che trattasi verranno revocate dal Comune, senza diritto ad alcun indennizzo a favore dei concessionari;
- ai sensi dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario;
- ai sensi dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (come nel caso del demanio marittimo) o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;
- le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreativa, in quanto concessioni di beni pubblici di rilevanza economica in grado di suscitare l'interesse concorrenziale delle imprese e dei professionisti, devono essere improntate ai principi ispiratori del sistema comunitario (libertà di stabilimento, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, evidenza pubblica), come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. VI n. 525 del 29.01.2013 e dalla Corte di Cassazione, sez. 3, n. 21158 del 16.05.2013);
- la normativa europea e la costante giurisprudenza, quindi, impongono il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime, che avranno una durata limitata adeguata all'investimento proposto e non potranno prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami;

VISTI:

- La L.R. n. 07/2017 che integra e modifica l'art. 9 comma 5 della L.R. n. 17 del 2005;
- Il D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 "Attuazione della Legge delega" di cui all'art. 1 della L. 22.07.1975 n.382;
- Il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali", in attuazione del capo I della Legge 15 Marzo 1997, n.59;
- La Legge Regionale 21 dicembre 2005, n. 17 e s.m.i. "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo" per come modificata ;
- Il Piano di Indirizzo Regionale (PIR) pubblicato sul BUR Calabria del 14.07.2007 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07);
- Il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327, per come modificato dalla Legge 26.02.2012, n. 25;
- Il Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con DPR 15 febbraio 1952 n.328;
- Le planimetrie allegate alla presente nella quale sono individuati i lotti del PCS adottato, oggetto del presente bando di concessione demaniale marittima limitatamente alla stagione balneare 2017 con durata complessiva in ogni caso non superiore a 120;
- Il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. - "Testo Unico sugli Enti Locali";

RENDE NOTO CHE

È indetta una procedura comparativa ad evidenza pubblica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, finalizzata al rilascio di concessioni temporanee, per la sola stagione balneare 2017 senza che ne derivi alcun diritto di insistenza, di aree demaniali marittime ricadenti nel territorio del Comune di Condofuri e individuate sui lotti del redigendo PCS, per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico (art. 37 del C. N.), tenendo anche conto del legame della spiaggia con gli interessi della collettività comunale e dell'offerta complessiva di servizi a detta collettività, e che conseguirà, pertanto, il punteggio più alto determinato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2017 n. 50 e secondo quanto riportato nel presente bando.

Articolo 1. Finalità

1. L'obiettivo prioritario del Comune di Condofuri è quello di dare attuazione al PCS, strumento di regolamentazione delle aree del demanio marittimo ricadenti nel territorio comunale assicurando, al tempo stesso, il rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, nonché la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che si svolgono sul demanio marittimo e prevedendo, per le zone ancora da concedere, tipologie d'intervento che favoriscano lo sviluppo turistico.

Articolo 2. Oggetto

1. L'oggetto del presente bando è, nelle more dell'approvazione definitiva del PCS, la concessione provvisoria (limitata alla sola stagione estiva 2017 e senza che ne derivi un diritto di insistenza) di n. 13 aree demaniali marittime nel Comune di Condofuri, destinate a finalità turistico ricreative di cui una per attività destinate a Cooperative e/o associazioni senza scopo di lucro e n. 3 per campi boe senza opere a terra, secondo le tabelle di seguito allegate, facendo salve le concessioni già in essere.
2. I tratti suindicati costituiscono lotti separati da attribuire in concessione provvisoria ai sensi dell'art. 36 e 37 del C. N., 2) per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra da concedersi solo in corrispondenza delle aree denominate "campi boe" nelle allegate tavole del PCS adottato; per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, rientrando tutte tra le attività stagionali per le quali non esiste il diritto di insistenza. Nell'ambito del servizio spiaggia devono essere garantiti i servizi minimi di base da realizzarsi mediante strutture di tipo omologato con la necessità di acquisire pareri e autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente e collegati alla concessione demaniale marittima. Per impianto di pubblico interesse deve intendersi quello che risponde ad un preciso interesse della collettività, a prescindere dalla qualità pubblica o privata del soggetto richiedente.
3. L'utilizzo delle aree in oggetto dovrà essere rappresentato, per ogni tratto in oggetto, mediante apposito progetto comprensivo dell'organizzazione funzionale dei tratti in concessione, con la specifica dei volumi da posizionare, delle attrezzature, delle aree destinate a percorsi, accessi, con allegate le specifiche dei materiali impiegati e quanto altro richiesto dal bando che insieme alla dotazione di servizi costituirà l'offerta tecnica.
4. L'esatta consistenza della concessione di cui sopra sarà oggetto di determinazione finale da parte del Comune di Condofuri al momento del rilascio della concessione all'eventuale aggiudicatario tenendo conto dell'offerta formulata, e delle possibili variazioni che le superfici potranno subire in funzione della variabilità della costa.
5. L'Amministrazione comunale si conforma alle disposizioni dell'art. 20, comma 7, della L.R. Calabria n. 17/2005 relativamente all'affidamento a terzi di attività oggetto della concessione. Pertanto, i concorrenti che intendano affidare ad altri la gestione delle attività oggetto della concessione devono manifestare espressamente detta volontà nella domanda di partecipazione alla selezione.
6. L'istanza di affidamento a terzi di attività oggetto della concessione, presentate in corso di durata della concessione demaniale marittima, in quanto espressione di disinteresse nel godimento del bene demaniale o, comunque, incapacità tecnica o finanziaria nell'esercizio delle attività concesse, possono determinare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 47 comma 1 lett. b) C. N..
7. L'utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dalle norme del C. N. e dal relativo regolamento di esecuzione, dalla Legge Regionale n. 17/2005, dal PIR e delle altre norme che disciplinano l'utilizzo dei beni demaniali marittimi, in quanto compatibili con i principi di matrice europea di tutela della concorrenza, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, di pubblicità, di trasparenza, di imparzialità, di parità di trattamento e di non discriminazione.

Articolo 3. Interventi ammissibili,

1. Ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale n. 17 del 21 dicembre 2005 - Norme di salvaguardia – come novellato dalla L.R. 16/2017 pubblicata su BUR Calabria n. 44 del 09 maggio 2017 sono ammissibili i seguenti interventi:
 - a) piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra (tipologia di concessione "A" – n. 3 aree disponibili);
 - b) posa di gonfiabili, giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato (I chioschi non potranno occupare una superficie cumulativa superiore a mq 50, ivi compresi le eventuali verande di ogni tipo, i pergolati, tende; concorreranno alla quantificazione di area occupata gli oggetti superiori a metri lineari 1,5 di profondità. (tipologia di concessione "B" – n. 9 aree disponibili);
 - c) posa di gonfiabili, giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato (I chioschi non potranno occupare una superficie cumulativa superiore a mq 50, ivi compresi le eventuali verande di ogni tipo, i pergolati, tende; concorreranno alla quantificazione di area occupata gli oggetti superiori a metri lineari 1,5 di

profondità. Solo in tale area è interdetta, ogni forma di esercizio commerciale e la vendita di alimenti e/o bevande (tipologia di concessione “C” – n. 1 aree disponibile solo per Associazioni, Onlus senza scopo di lucro);

2. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lett. b e c), sono consentite le passerelle per gli attraversamenti posti a raso sull’arenile, realizzati in maniera precaria, i servizi igienici solo se allacciati alle reti fognarie comunali (non sono consentite le vasche Imhof), la recinzione del lotto in concessione purché lo stesso sia aperto al libero passaggio e all’attraversamento dell’utenza;
3. Non sono consentite le installazioni anche temporanee, di ombrelloni e sdraio poiché le stesse configurano la concessione come stabilimento balneare e pertanto non previsto dalla normativa di cui al comma 1, nonché tavolini e sedie in quanto le stesse sono consentite solo in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali e pertanto complementari alle stesse attività esistenti;
4. Non sono consentite modifiche significative dello stato dei luoghi, salvo lievi spianamenti dell’area oggetto in concessione, finalizzata all’installazione dei manufatti amovibili di cui sopra.

Articolo 4. Individuazione aree demaniali marittime oggetto di concessione stagionale


1. I lotti da concedere, secondo quanto previsto dal novellato art. 14 della Legge Regionale n. 17 del 2005, anche in assenza di Piani Comunali Spiaggia, sono i seguenti:

Tav. 1 – Area denominata “Straci – Nuovo Sottopasso FF. SS.” :

- Lotto At. 1;
 - Lotto At. 3;
 - Campo boe 1, per le attività di cui all’art. 14 c.2 lett. a) punto 2) ossia l’installazione di piccoli punti d’ormeggio senza realizzazione di opere a terra;
 - Lotto Ct. 1;
 - Lotto At. 4.
2. L’area At. 2 è esclusa dal presente bando in osservanza del parere espresso dalla Soprintendenza BB. AA. E P. della Calabria in sede di Conferenza di Servizi per l’adozione del PCS.

COMUNE DI CONDOFURI
PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA (P.C.S.)
- ZONIZZAZIONE SU BASE CATASTALE -

TAVOLAN° 1ca




Tav. 2 – Area denominata “Campo Sportivo – Stazione Ferroviaria”:

- Lotto At. 6;
- Lotto At. 7;
- Lotto At. 8;
- Lotto At. 9;
- Lotto At. 10;
- Campo boe 2, per le attività di cui all’art. 14 c.2 lett. a) punto 2) ossia l’installazione di piccoli punti d’ormeggio senza realizzazione di opere a terra;


Concessioni temporanee di aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative per l’installazione di piccoli punti d’ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato limitate alla stagione balneare 2017.

- Lotto “Verde” collocato in prossimità del Campo Sportivo, individuato dal PCS come “Area per attività turistico-ricreative a carattere stagionale per Enti Pubblici, Associazioni, Cooperative, ONLUS”. Su tale area è consentita l’attività di svolgimento di manifestazioni, pratica di sport da spiaggia (beach-volley, calcetto, etc.), ovvero giochi acquatici, nonché altre attività statutarie di intrattenimento e di informazione. È interdetta, invece, ogni forma di esercizio commerciale e la vendita di alimenti e/o bevande.
- 3. L’area At. 5 è esclusa dal presente bando in osservanza del parere espresso dalla Soprintendenza BB. AA. E P. della Calabria in sede di Conferenza di Servizi per l’adozione del PCS.



Tav. 3 – Area denominata “Paravivo”

- Campo boe 3, per le attività di cui all’art. 14 c.2 lett. a) punto 2) ossia l’installazione di piccoli punti d’ormeggio senza realizzazione di opere a terra.
- Le altre due aree riportate nella tavola del PCS non sono oggetto del presente bando.



- 4. L’utilizzo di tali aree dovrà avvenire nel rispetto della L.R. 17/2005, del PIR, del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Esecuzione, della vigente normativa nazionale e regionale sull’utilizzo dei beni demaniali marittimi. Tali lotti potranno essere utilizzati unicamente per l’installazione di piccoli punti d’ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie nelle aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali, per una durata non superiore a 120 (centoventi) giorni, nel pieno rispetto dei principi di matrice europea di tutela della concorrenza, della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, di pubblicità, di trasparenza, di imparzialità, di parità di trattamento e non discriminazione.

Concessioni temporanee di aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative per l’installazione di piccoli punti d’ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato limitate alla stagione balneare 2017.

Articolo 5. Durata

1. La durata di ciascuna CDM di cui alla presente procedura è stabilita nella sola stagione balneare 2017 (decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto e con termine stabilito al 30 settembre 2017) e non comporta diritto di insistenza. Entro la data stabilita di scadenza della concessione provvisoria il concessionario avrà l'obbligo di sgomberare a proprie cure e spese l'area occupata, ripristinando lo stato originario dei luoghi.
2. Sopraggiunto il termine di scadenza, la concessione non sarà rinnovata né prorogata. A seguito di approvazione del PCS, le nuove concessioni saranno assentite mediante procedura ad evidenza pubblica, con esclusione di qualsiasi preferenza al titolare originario rispetto ai nuovi istanti.
3. Gli interventi da realizzare dovranno essere sostenuti da idoneo titolo autorizzatorio.
4. Sono fatti salvi i poteri di revoca di cui all'art. 42 comma 2 del C. N. per motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse da parte dell'Amministrazione concedente, di decadenza di cui all'art. 47 del C. N., ed eventuali rinnovi o proroghe consentiti da leggi statali.

Articolo 6. Requisiti dei soggetti ammessi a partecipare alla procedura per il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e non possono essere affidatari delle concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative i soggetti che:
 - a) si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) nei cui confronti sia operante uno dei divieti di cui all'art. 67 del D. Lgs. 06 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni (codice antimafia); l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda: il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di s.n.c.; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di s.a.s.; se si tratta di altro tipo di società, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, nonché il socio unico persona fisica ovvero il socio controllante secondo i criteri di cui all'art. 2359 del codice civile;
 - c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato; o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione Europea che incidono sull'affidabilità morale e professionale.

È comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale; per corruzione, frode e riciclaggio.

L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare, del direttore tecnico, degli amministratori, o nei confronti dei soci delle società di persone o nei confronti dei soci delle società di capitali che si trovino in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura di selezione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l'esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
 - d) sono stati condannati, nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per il reato di abusiva occupazione di aree demaniali marittime di cui all'art. 1161 C. N.;
 - e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;
 - f) che, secondo motivata valutazione dell'amministrazione concedente, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla predetta amministrazione che bandisce la gara, o che hanno commesso un grave errore nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione concedente;
 - g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, relativamente al pagamento delle imposte, delle tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - h) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, relativamente alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - i) che hanno omesso il pagamento dei canoni, delle relative addizionali regionali, nonché delle indennità per pregresse occupazioni abusive di aree demaniali marittime, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

- j) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 (Norme per il diritto ai lavori dei disabili);
 - k) nei cui confronti sia stata applicata, a qualsiasi titolo, una sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001;
 - l) nei cui confronti, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, sussista condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena per i reati di cui al predetto articolo.
2. Il soggetto partecipante alla procedura di selezione attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera h), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
3. Sono comunque esclusi gli operatori economici che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Al fine di cui al presente comma, il soggetto partecipante alla procedura di selezione allega alla domanda di partecipazione, alternativamente:
- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, l'amministrazione concedente esclude i soggetti di partecipanti alla procedura di selezione per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.
4. Possono presentare richiesta di partecipazione alla gara:
- a) le imprese già costituite che non abbiano debiti irrisolti nei confronti del Comune di Condofuri e dell'Agenzia del Demanio;
 - b) I soggetti già in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività d'impresa, con codice ATECO attività 93.29.20 (Gestione stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali), con codice ATECO attività 56.10.11 (ristorazione con somministrazione) e per l'ulteriore attività che viene proposta nell'offerta. In alternativa, nell'ipotesi di prima attività imprenditoriale, dev'essere presentata dichiarazione del partecipante di iscriversi al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente prima del rilascio della concessione demaniale marittima;
5. Il concorrente singolo o raggruppato ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 che intende soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti avvalendosi del requisiti di altro soggetto, deve, a pena di esclusione della gara, allegare la documentazione di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
6. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito, con regolare mandato, prima della presentazione dell'offerta, il soggetto qualificato come mandatario esprime l'offerta in nome e per conto proprio e del mandanti. Se il raggruppamento non è ancora costituito, le offerte congiunte devono essere sottoscritte da tutte le imprese raggruppate.
In ogni caso di raggruppamento devono essere specificate le parti del servizio che verranno eseguite dalle singole imprese e deve essere espresso l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima in raggruppamento.
7. L'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di chiedere chiarimenti specificativi/integrativi delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legislativo 50/2016. Si riserva inoltre la facoltà di effettuare

eventuali controlli, anche dopo l'individuazione della ditta concessionaria, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e di disporre - qualora tali controlli avessero risultato negativo – la revoca dell'aggiudicazione, ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dalla legge per dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti. Si ricorda inoltre che la falsa dichiarazione costituisce, tra l'altro, causa di esclusione della partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.

8. Si dà atto che l'Amministrazione comunale non è tenuta a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti del Concessionario non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale.

Articolo 7. Canone concessorio e addizionale regionale

1. La concessione demaniale marittima è soggetta al pagamento del canone calcolato in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia ed aggiornato annualmente sulla base di apposito decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT.
2. Il canone minimo determinato in base al D. L. n. 400/1993 recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime" convertito nella Legge n. 494/1993 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle modificazioni introdotte dalla Legge Finanziaria 2007 (art. 1 commi 250-257 Legge 27 dicembre 2006, n. 296), rivalutate con gli indici ISTAT, costituisce base d'asta per la presentazione della offerta economica ai sensi dell'art. 6 del presente bando, al fine di massimizzare la redditività del bene demaniale e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso il **canone minimo** non può essere inferiore ad **€ 349,30**, così come determinato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e trasmesso a questo Ente dal competente settore della Regione Calabria con nota prot. n. 82332/SIAR del 09 marzo 2017.
3. Il concessionario è tenuto al pagamento dell'**addizionale regionale** di cui all'art. 9 della legge Regione Calabria n. 1 del 1971, da ultimo modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 47 del 2011, nella misura pari al **15 %** del canone di concessione statale.
4. Il canone, da versare prima dell'atto di concessione provvisoria della zona di demanio marittimo, è commisurato al periodo di validità della concessione.
5. Il mancato pagamento del canone demaniale marittimo comporterà l'impossibilità di stipula della concessione demaniale marittima provvisoria.

Articolo 8. Commissione giudicatrice e criteri di aggiudicazione

1. La Commissione giudicatrice, presieduta dal Responsabile del Servizio II, sarà composta, ai sensi dell'art. 77 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della concessione, e sarà istituita successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
2. La concessione demaniale marittima provvisoria verrà rilasciata al concorrente che offrirà maggiori garanzie di proficua utilizzazione e si proporrà di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'Amministrazione comunale, risponda ad un più rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del C. N..
3. La Commissione giudicatrice valuterà le istanze pervenute attribuendo alla qualità tecnica dell'offerta un peso pari al 60%.
4. La concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio applicando i seguenti criteri e la seguente formula:

$P = A + B$ dove:

P : Punteggio totale attribuito al concorrente = max 100 punti

di cui:

A : Punteggio relativo all'Offerta Tecnica = max 60 punti;

B : Punteggio relativo all'Offerta Economica = max 40 punti;

OFFERTA TECNICA, max punti 60

Il punteggio per il merito tecnico viene attribuito in maniera proporzionale e in base ai seguenti criteri, come disciplinati dall'art. 14 del PIR "Art - 14 Criteri generali di valutazione delle istanze":

- a) **Compatibilità Generale** con il complesso dei vincoli esistenti di carattere territoriale, urbanistico, ambientale e paesaggistico : **max 5 punti**;
- b) **Compatibilità di Dettaglio max punti 18** con riferimento a:
1. qualità dei manufatti, **max 6 punti**;
 2. utilizzo di materiali ecocompatibili, a basso impatto ambientale, **max 3 punti**;
 3. aspetti igienico-sanitari, compreso l'eventuale collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico - **max punti 3**;
 4. rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, **max 3 punti**;
 5. percorsi, passerelle, attraversamenti per portatori di handicap e per passeggini, carrozzine etc., **max punti 3**;
- c) **Indicatori dei Servizi Proposti - max punti 12** quali:
1. Tipologia di strutture e servizi ricreativi, **max punti 3**;
 2. sicurezza, presenza di personale formato per salvataggio e primo soccorso, individuazione acque sicure, **max punti 3**;
 3. giochi a misura di bambino : minigolf, gonfiabili, spazio castelli, ecc.; **max punti 3**;
 4. sport per bambini – eventuale presenza di istruttore dedicato - altro - **max punti 3**;
- d) **garanzia di sviluppo dell'economia del luogo**, preferibilmente attraverso l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni) n. 1 punti per ogni addetto-**max punti 3**;
- e) **inserimento lavorativo di persone svantaggiate** n. 1 punti per ogni persona - **max punti 3**;
- f) **idoneità tecnica ed economica del richiedente**, nonché il suo riconoscimento quale imprenditore attivo nel settore del turismo, riconosciuto dalla legislazione nazionale o regionale vigente, salva l'ipotesi di prima attività imprenditoriale - **max punti 3**.

Verranno, inoltre, valutati tutti quei servizi offerti alle utenze e migliorativi rispetto a quelli base obbligatori (**max punti 16**):

- g) **presenza di servizi di baby sitting /baby care, spazi cambio panni/allattamento**, etc. – **max punti 6**;
- h) **offerte ricreative**: spettacoli, cinema, manifestazioni sportive a misura di bambino/nuclei familiari – **max punti 6**;
- i) **dotazioni aggiuntive** rispetto a quelle di cui ai punti precedenti (compatibilmente con quanto assentito dalla normativa vigente) - **max punti 1 - 4**;

L'attribuzione del punteggio per dotazioni aggiuntive avverrà secondo le seguenti regole: all'offerta che contemplerà un numero di dotazioni aggiuntive pari o superiore a 4 sarà attribuito il punteggio massimo (4 punti); all'offerta che non contemplerà alcuna dotazione aggiuntiva sarà attribuito un punteggio pari a zero. L'attribuzione del punteggio per un numero di dotazioni maggiore di zero e minore di quattro avverrà mediante interpolazione lineare tra zero (nessun dotazione aggiuntiva) e quattro (quattro o più dotazioni aggiuntive).

I soggetti aggiudicatari dovranno garantire l'effettiva prestazione dei servizi offerti in sede di gara e darne adeguata pubblicità mediante affissione di relativa cartellonistica in prossimità dell'area demaniale concessa. Il Comune accerterà che tutti i servizi dichiarati siano realmente offerti e, in caso di trasgressione, procederà a dichiarare la decadenza della relativa concessione demaniale marittima e l'incameramento della relativa cauzione di cui all'[articolo 10 "Cauzione ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione"](#).

OFFERTA ECONOMICA - CANONE DEMANIALE A BASE D'ASTA, max punti 40.

Il canone minimo è determinato in base al D. L. n. 400/1993 recante "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime" convertito nella Legge n. 494/1993 e successive modifiche ed integrazioni e costituisce base d'asta per la presentazione dell'offerta economica. Per l'anno 2017 il canone minimo è fissato d'importo pari a € **349,30**.

Il punteggio massimo attribuibile sulla base del valore del canone è di 40/100 punti, da attribuirsi a tutti i concorrenti le cui offerte siano ammesse sulla base della seguente formula:

$$C(n) = \frac{CP \times PR(n)}{PR(max)}$$

dove:

- C(n): punteggio attribuito al concorrente n-esimo;
- CP: punteggio massimo attribuito per l'aumento del canone rispetto alla misura minima stabilita ex lege = max 40 punti;
- PR(n): canone offerto dal concorrente n-esimo;
- PR(max): massimo canone offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante).

Non sono ammesse offerte alla pari o in ribasso.

Si procederà all'aggiudicazione, per ogni lotto, anche in presenza di una sola offerta valida.

Articolo 9. Cauzione provvisoria

1. A garanzia della corretta partecipazione del concorrente alla procedura, nonché dell'adempimento di tutti gli impegni conseguenti all'aggiudicazione ed in particolare della sottoscrizione del disciplinare di concessione, ciascun concorrente deve versare, a pena di esclusione, preventivamente alla presentazione della domanda, un deposito cauzionale pari al 2% del canone minimo concessorio mediante su codice IBAN IT15 XO76 0116 3000 0005 8425 323 del Comune di Condofuri, causale "Partecipazione al bando pubblico per l'affidamento in concessione di aree demaniali marittime per uso turistico-ricreativo". Tale cauzione potrà anche essere versata mediante fidejussione bancaria o assicurativa.
2. Il deposito rimane vincolato fino alla sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario del disciplinare di concessione, mentre ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari o che non verranno ammessi alla gara, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo dei depositi cauzionali eseguiti.
3. In aggiunta al suddetto deposito cauzionale, ogni partecipante dovrà corrispondere l'importo di € 150,00 quali spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 11 del Reg. di Esec. del C. N. secondo le modalità di cui al comma 1.

Articolo 10. Cauzione ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione

1. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, ai sensi dell'art. 17 del Reg. di Esec. del C. N., prima del rilascio della licenza di concessione dovrà essere corrisposta apposita cauzione, in contanti o titoli di Stato, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Reggio Calabria in un conto corrente infruttifero il cui beneficiario individuato sia congiuntamente lo Stato, la Regione Calabria e il Comune di Condofuri. In luogo della predetta cauzione può fare fede apposita polizza fideiussoria stipulata con un Istituto di Credito o Assicurativo riconosciuto dallo Stato o con le Associazioni Sindacali di Categoria riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed inserite nell'apposito elenco da questi istituito. In tali casi la polizza sottoscritta dal titolare regolarmente autorizzato dal rappresentante legale dell'Istituto/Associazione a prestare cauzione, dovrà contenere espressamente la clausola di mancata escussione di cui all'art. 1944 comma 2 del cod. civ..
2. L'ammontare della cauzione è stabilito nella misura pari al doppio del canone annuo di concessione.
3. Con l'atto o con la licenza di concessione può essere imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza incameri, a suo giudizio discrezionale - in tutto o in parte - la cauzione, oppure si rivalga su di essa per il soddisfacimento di crediti o il rimborso di spese e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione.

Articolo 11. Responsabilità del concessionario ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione

1. Ai sensi dell'art. 23 del regolamento per l'esecuzione del C. N., il concessionario è responsabile verso l'amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose.
2. Il concessionario, con la sottoscrizione della licenza di concessione, assume l'obbligo di sollevare e rendere indenne l'amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dalla concessione.

3. Il concessionario dovrà presentare, al momento della stipula della concessione, la polizza assicurativa o bancaria per i danni che potranno essere cagionati nell'esercizio della concessione, secondo quanto previsto all'art. 23 del Reg. di Esec. del C. N. per un massimale minimo di € 349,30.

Articolo 12. Oneri del concessionario

1. Il concessionario deve rispettare le condizioni, i limiti e gli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, nonché le prescrizioni dell'ordinanza balneare emanata dal Comune di Condofuri relativa alle "Norme per l'uso del demanio marittimo e per la disciplina delle attività balneari", e quanto previsto nella concessione demaniale.
2. Il concessionario è obbligato a restituire l'area in concessione al termine della durata della stessa, priva di qualsiasi installazione effettuata e di rifiuti di ogni genere.

Articolo 13. Modalità di presentazione della domanda

1. A seguito di pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune di Condofuri www.comune.condofuri.rc.it, i soggetti che intendono partecipare alla procedura di selezione per il rilascio della concessione delle aree demaniali marittime messe a bando dovranno far pervenire la domanda, a pena di esclusione, all'ufficio protocollo del Comune utilizzando il modello allegato ed in apposito plico secondo le seguenti modalità:
 - a. mediante consegna a mano;
 - b. con raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale o di corriere.
2. Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda diverse da quanto previsto dal bando;
3. Eventuali chiarimenti dovranno pervenire al protocollo comunale entro le ore del
4. Farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro dell'ufficio protocollo del Comune;
5. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile;
6. Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà pervenire al protocollo comunale entro le ore del chiuso e adeguatamente sigillato e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: **"Bando per l'assegnazione di concessione demaniale marittima per uso turistico-ricreativo – Lotto – Non Aprire"**;
7. Ogni domanda potrà essere relativa ad uno solo dei lotti interessati e pertanto, in caso di interesse a più lotti, dovrà presentarsi un plico d'invio per ciascuno di essi;
8. Ciascuna ditta potrà risultare assegnataria di un solo lotto pertanto, nel caso in cui risulti al primo posto in graduatoria in più lotti, dovrà scegliere il lotto da ricevere in assegnazione;
9. Ogni domanda, a pena di esclusione, dovrà avere ad oggetto l'intero lotto messo a bando e pertanto non sono ammesse istanze per porzioni di lotti così come individuati nel presente avviso pubblico;
10. Dovranno essere allegati alla domanda, **pena l'improcedibilità della stessa**, gli originali dei versamenti del deposito cauzionale di cui all'art. 7 del presente bando e delle spese istruttoria, di cui all'art. 11 del reg. esec. del c. n. da effettuarsi secondo le seguenti modalità:
 - a) versamento sul c/c comunale n. 58425323 presso un qualsiasi sportello postale o versamento presso un qualsiasi sportello di Banca e/o a mezzo bonifico bancario intestato a Comune di Condofuri - Codice IBAN IT15 XO76 0116 3000 0005 8425 323 specificando le causali "Versamento Cauzione provvisoria Bando per il rilascio di cdm per uso turistico-ricreativo" e "Spese Istruttoria ex art. 11 reg esec. cod. navig., Lotto
11. non sono ammesse offerte condizionate o "a termine" ;
12. Scaduto il termine per la presentazione dell'offerte, non sarà ammessa la presentazione di domande/offerte sostitutive o integrative;
13. All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre buste, contraddistinte rispettivamente con le diciture **Busta A**, **Busta B** e **Busta C** che dovranno essere chiuse e adeguatamente sigillate con ceralacca, recanti oltre all'intestazione **"Bando per l'assegnazione di concessione demaniale marittima per uso turistico-ricreativo – Lotto Riservato – Non Aprire"** ed all'indirizzo del mittente, quanto di seguito riportato:

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A recante la scritta esterna **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** dovrà contenere, a pena di esclusione, una (n. 1) copia dei seguenti documenti:

- a) **domanda** di partecipazione in bollo (come da modello all. 1), datata e sottoscritta dalla persona fisica, dal titolare nel caso di impresa individuale o da persona munita dei poteri di rappresentanza legale negli altri casi, secondo il modello allegato, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento personale del soggetto, in corso di validità in cui venga dichiarato che:
- di non trovarsi in alcuna causa di esclusione dalle procedure di gara con enti pubblici;
 - di non essere in corso nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68);
 - di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre P.A.;
 - di non trovarsi in stato di fallimento, di cessazione di attività o concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente o a carico dei quali è in corso un procedimento aperto per la dichiarazione di una di tali situazioni, né di versare in stato di sospensione di attività commerciale;
 - che nei propri confronti non è operante uno dei divieti di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni (codice antimafia);
 - di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea che incidono sull'affidabilità morale e professionale;
 - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
 - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dell'imposte e delle tasse previste dalla legislazione italiana vigente o da quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - di non aver commesso gravi violazioni delle norme in materia di rapporti di lavoro e/o sicurezza del lavoro;
 - di essere in regola con il pagamento dei canoni concessori, delle addizionali regionali e delle indennità per abusiva occupazione;
 - di non aver reso false dichiarazioni o di non aver presentato falsa documentazione, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
 - di non aver posto in essere condotte di occupazione abusiva sul demanio marittimo, debitamente accertate e sanzionate, in via definitiva, ai sensi dell'art. 1161 del c. n.7, nell'esercizio della propria attività professionale, durante il biennio antecedente la data della pubblicazione del bando;
 - di possedere la capacità tecnica, economica e finanziaria richiesta dall'amministrazione concedente in relazione all'entità della concessione demaniale marittima da assegnare.
 - di avere preso visione dei luoghi e dell'area oggetto della concessione;
 - di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente bando-disciplinare nonché nelle norme da esso richiamate;
 - di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, nei termini indicati dal Comune, il titolo concessorio;
 - di iscriversi (in caso di mancanza) al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente prima del rilascio della concessione demaniale marittima;
 - di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione e successivamente all'acquisizione dei pareri prescritti ex lege, relativo contratto di concessione nei termini ed alle condizioni indicati dal Comune e/o da disposizioni di legge;
 - di impegnarsi a sottoscrivere, nel caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi non ancora costituiti, in caso di aggiudicazione della gara, il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata e qualificata nell'offerta stessa come capogruppo, la quale stipulerà la concessione in nome e per conto delle mandanti;
- Nel caso di persona fisica, dovranno essere indicati il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale; nel caso di impresa individuale, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale dell'imprenditore; negli altri casi, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A. della ditta, nonché le generalità del legale rappresentante;
- b) **RICEVUTA** delle spese di istruttoria di cui all'art. 11 Reg. Esec. Cod. Navig.;
- c) **RICEVUTA** di avvenuto versamento del deposito cauzionale provvisorio di cui all'art. 7 del presente bando effettuato presso la Tesoreria del Comune di Condofuri codice IBAN IT15 XO76 0116 3000 0005 8425 323 - CAUSALE "Partecipazione al bando pubblico per l'affidamento in concessione di aree demaniali marittime per uso turistico-ricreativo, LOTTO";

- d) **MANDATO, CONFERITO AI SENSI DI LEGGE**, nel caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi **già costituiti**, prodotto all'impresa capogruppo risultante da scrittura privata autenticata e procura, conferita per atto pubblico, alla persona, individuata nominalmente, che esprime l'offerta per conto dell'impresa capogruppo;

La mancanza di uno dei documenti, delle dichiarazioni o degli impegni indicati dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) comporta l'esclusione dalla presente procedura ad evidenza pubblica.

BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA

I concorrenti dovranno presentare proposte progettuali che evidenzino gli elementi caratterizzanti gli interventi da realizzare nelle aree demaniali messe a bando, nel rispetto delle previsioni del vigente PCS e delle relative NTA. La Busta "B" recante la scritta "**DOCUMENTAZIONE TECNICA**" dovrà contenere una (n. 1) copia dei seguenti documenti:

- a) relazione tecnico-illustrativa firmata da un tecnico abilitato, contenente in particolare:
 - 1) oggetto della richiesta della concessione demaniale marittima, con individuazione, descrizione e quantità delle superfici, nonché specificazione delle attività che si intendono esercitare e indicazione di ogni tipo vincolo eventualmente esistente;
 - 2) indicazione dell'organizzazione dei servizi proposti (densità ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, ecc...);
- b) numero previsto di addetti e loro mansioni;
- c) illustrazione delle modalità di gestione della concessione;
- d) elencazione e descrizione degli ulteriori servizi a disposizione anche dei fruitori delle spiagge libere per il singolo lotto;
- e) planimetria dello stato di fatto del lotto scala 1:2.000;
- f) rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a valutare lo stato di fatto;
- g) elaborato grafico rappresentante il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico e ambientale alla luce degli strumenti urbanistici vigenti;
- h) elaborato grafico riportante gli elementi strutturali proposti, i collegamenti a tutte le reti tecnologiche e dei sottoservizi, le caratteristiche di fruibilità e accessibilità dell'area, ogni servizio proposto nell'area; planimetria dello stato di progetto, con indicazione delle aree funzionali alla balneazione (zone per servizi generali, zone per il gioco e lo svago e zone per il soggiorno all'ombra) in scala 1:200;
- i) elaborati in scala 1:100/1:50 per le opere di dettaglio;
- j) autocertificazione attestante che i soggetti sono imprenditori attivi nel settore del turismo o che si impegnano ad esserlo;

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

I concorrenti nella busta recante la scritta "**OFFERTA ECONOMICA**" dovranno indicare il rialzo sul canone minimo fissato ex lege e posto a base d'asta, pari a € **349,30**, utilizzando l'apposito modello (all. 2)

Articolo 14. Modalità di espletamento della gara

1. Il giorno alle ore presso la Delegazione Municipale del Comune di Condofuri Via Madonna della Pace, 26 - Ufficio Area Tecnica e Territorio, si darà inizio, in seduta pubblica, alle procedure di gara, secondo le modalità di seguito riportate:
 - a) il Presidente della Commissione giudicatrice provvederà, alla presenza di tutti i commissari, alla verifica dell'integrità e della correttezza formale dei plichi pervenuti entro il termine perentorio di cui all'art. 12 del presente bando;
 - b) la Commissione aprirà in seduta pubblica la Busta A "Documentazione amministrativa" al fine di verificare la regolarità, la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni di ciascun concorrente, nel rispetto di quanto prescritto dal presente bando, sottoscrivendo tutti i documenti contenuti nel plico, nonché l'esterno delle buste e disponendo l'ammissione oppure l'esclusione dalla gara;
 - c) la gara sarà dichiarata deserta, qualora non sia pervenuta alcuna offerta valida;
 - d) la Commissione, sempre in seduta pubblica, aprirà la Busta B "Documentazione Tecnica", sottoscrivendo tutti gli elaborati ivi contenuti, nonché l'esterno delle buste;
 - e) la Commissione, sempre in seduta pubblica, aprirà la Busta C "Offerta Economica", sottoscrivendo tutti i documenti ivi contenuti, nonché l'esterno delle buste.

2. Espletata la fase di apertura delle buste ed ammesse le offerte regolari, si procederà in seduta riservata alla valutazione della documentazione attribuendo un punteggio per ogni singolo criterio di cui all'art. 6 del presente bando.
3. La Commissione redigerà la graduatoria finale, attribuendo, secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente bando, ad ogni singolo concorrente il relativo punteggio e provvedendo all'aggiudicazione in via provvisoria.
4. In caso di parità tra due offerte, si procederà a sorteggio.
5. La graduatoria provvisoria sarà trasmessa al Responsabile del Servizio II - Urbanistica Demanio Manutenzione che ne disporrà la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio on line del Comune di Condofuri e sul sito internet dell'Ente www.comune.condofuri.rc.it al fine di consentire ai soggetti interessati, entro il suddetto termine perentorio, la presentazione di osservazioni scritte depositate presso l'Ufficio protocollo del Comune di Condofuri Decorso il termine di pubblicazione di cui sopra, il Responsabile del Servizio, previo esame delle osservazioni presentate, approverà in via definitiva la graduatoria.
6. L'aggiudicazione definitiva avverrà a favore dell'istante che avrà conseguito il punteggio più alto secondo i criteri di cui all'art. 6 del presente bando, tenendo conto, altresì, delle osservazioni di cui al comma precedente, se fondate.
7. Il Responsabile del Servizio comunica l'approvazione in via definitiva della graduatoria a tutti i concorrenti, dando atto della chiusura della procedura ad evidenza pubblica. All'aggiudicatario in via definitiva sarà richiesta la produzione dell'ulteriore documentazione necessaria al rilascio del titolo concessorio.
8. Ciascuna ditta potrà essere aggiudicataria di una sola area, sicché, nel caso in cui risulti al primo posto nella graduatoria di più aree, dovrà scegliere l'area da ricevere in assegnazione.
9. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida e la graduatoria avrà validità limitatamente alla stagione estiva 2017, decorrente dalla relativa approvazione in via definitiva.

Articolo 15. Concessione demaniale marittima

1. Al fine di conseguire il rilascio della concessione demaniale marittima, l'aggiudicatario in via definitiva dovrà presentare al Comune di Condofuri l'apposito Mod. D1 entro 15 giorni dall'avviso di approvazione definitiva della graduatoria, allegando la documentazione di cui alla Tabella B del PIR.
2. Nel caso di realizzazione di strutture sull'area richiesta in concessione, l'aggiudicatario dovrà munirsi, inoltre, di nulla osta paesaggistico rilasciato dall'Ente competente (Città Metropolitana), salvo che nei casi di cui al D.P.R. 13/2017 All. A, nonché di autorizzazione, di cui all'art. 19 del d. lgs. n. 374 del 1990, da parte dell'Agenzia delle Dogane.
3. Al fine di acquisire i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e ogni altro atto di assenso comunque denominato necessari al rilascio della concessione demaniale marittima a favore della ditta selezionata, quest'ultima dovrà provvedere a trasmettere la necessaria documentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune il quale provvederà agli adempimenti consequenziali previsti dalla normativa vigente;
4. Concluso il procedimento ed acquisiti i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni prescritti, nonché a seguito del pagamento del canone demaniale, dell'addizionale regionale relativo all'annualità in corso e del versamento della cauzione di cui all'art. 17 del Reg. di Esec. del Cod. della Nav., verrà rilasciata la concessione demaniale marittima ai soli fini della disponibilità dell'area per la stagione estiva 2017.
5. Successivamente l'aggiudicatario definitivo dovrà presentarsi per la sottoscrizione della concessione demaniale marittima, a semplice avviso del Comune, effettuato a mezzo di Raccomandata A/R oppure notificato a mano in via amministrativa.
6. Qualora l'aggiudicatario definitivo non si presenti, nel termine perentorio fissato dall'avviso di cui al comma precedente, si procederà, mediante provvedimento del Responsabile del servizio alla revoca dell'aggiudicazione definitiva a favore del concorrente primo classificato in graduatoria, da notificare all'interessato mediante Raccomandata A/R, nonché all'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 8 del presente bando.
7. Conseguentemente, si procederà all'aggiudicazione secondo la graduatoria approvata in via definitiva, notificando al soggetto interessato, apposito avviso a presentarsi presso il Comune di Condofuri entro 7 giorni dalla ricezione del medesimo e dovendo produrre la necessaria documentazione di cui ai commi 1-2 del presente articolo.
8. Tutte le spese, tasse o imposte vigenti al momento della stipulazione dell'atto sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.
9. Successivamente alla sottoscrizione, la presente licenza andrà inserita nel registro delle concessioni demaniali marittime e nel repertorio degli atti pubblici del Comune di Condofuri.
10. L'atto, così sottoscritto è vincolante per il concessionario ma non per l'amministrazione concedente, fino a quando lo stesso non verrà perfezionato, attraverso la sua registrazione all'Agenzia delle Entrate.
11. Il concessionario dovrà allestire l'area per l'uso richiesto e concesso, perfezionando la pratica tramite Sportello Unico per le Attività Produttive. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di opere, il concessionario dovrà munirsi di titolo edilizio abilitativo da parte del comune territorialmente competente.

Concessioni temporanee di aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato limitate alla stagione balneare 2017.

12. Il concessionario dichiara di avere preso visione dei luoghi e dell'area oggetto della concessione, di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente bando nonché nelle norme da esso richiamate e di iscriversi (in caso di prima attività imprenditoriale) al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente prima del rilascio della concessione demaniale marittima.
13. In caso di inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, da norme di legge o di regolamento e nelle altre ipotesi previste dall'art. 47 del C. N., l'amministrazione concedente dichiarerà la decadenza del concessionario e l'area verrà assegnata al concorrente che segue in graduatoria, fermi restando i relativi limiti di validità per la sola stagione estiva 2017.

Articolo 16. Pubblicazione del bando

1. Il suddetto bando verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale www.comune.condofuri.rc.it.

Articolo 17. Disposizioni finali

1. Ai fini dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016, nonché al cod. della navig. ed al relativo reg. di esec. nelle parti in cui sono compatibili con i principi di matrice europea quali la libertà di concorrenza, la libertà di prestazione dei servizi e di stabilimento, la parità di trattamento, la non discriminazione, l'imparzialità, la trasparenza e la pubblicità.
2. Al fine di ottenere qualsiasi chiarimento inerente alla documentazione necessaria alla partecipazione alla presente gara pubblica, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del procedimento, arch. Rosanna Grasso nei giorni di martedì e giovedì mattina dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il mercoledì 15:00 alle 17:00 (tel. 0965/7279257 pec: protocollo.condofuri@asmepec.it)

Condofuri,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Rosanna Grasso

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TERRITORIO - SERVIZIO II
Arch. Simone Gangemi

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Mitt
.....
.....



OGGETTO:

**Concessioni temporanee di aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato limitate alla stagione balneare 2017;
Istanza di partecipazione;
Rif. Determinazione dell'Area tecnica e Territorio Servizio II n. del**

Il sottoscritto nato a
(cognome) (nome)
..... il/...../....., in qualità di della/del/di
(titolare/rappr. legale/socio acc.)

- impresa singola;
- consorzio stabile ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;
- impresa singola avvalente con l'impresa/e ausiliaria/e
- capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
 orizzontale verticale misto con le imprese
- mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
 orizzontale verticale misto con le imprese
- impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
- impresa aggregata capofila della
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l'impresa richiedente e le ulteriori
imprese aggregate
- impresa aggregata aderente al contratto di
rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n.
33 e segnatamente tra l'impresa aggregata capofila e le ulteriori imprese aggregate
.....

con residenza/sede legale in
Prov., via, n., CAP

Codice fiscale P. IVA

iscritta al n. del Registro delle Imprese di
oppure (in caso di mancanza dell'iscrizione) dichiarazione di impegno ad iscriversi al Registro delle Imprese in caso
di aggiudicazione della gara e prima del rilascio della concessione demaniale marittima

Concessioni temporanee di aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato limitate alla stagione balneare 2017.

telefono cell.

pec
(eventuale)

In relazione al bando pubblicato da codesto Comune, riguardante il rilascio di concessione demaniale marittima stagionale per l'annualità 2017

CHIEDE

di partecipare alla procedura in oggetto, in nome proprio e/o per conto della società che rappresenta, per il rilascio della concessione di un'area demaniale marittima così identificata, al fine di
.....
.....
.....

LOTTO: **Località:**

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- di non trovarsi in alcuna causa di esclusione dalle procedure di gara con enti pubblici;
- di non essere in corso nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68);
- di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre P.A.;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di cessazione di attività o concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente o a carico dei quali è in corso un procedimento aperto per la dichiarazione di una di tali situazioni, né di versare in stato di sospensione di attività commerciale;
- che nei propri confronti non è operante uno dei divieti di cui all'art. 67 del d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni (codice antimafia);
- di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Unione Europea che incidono sull'affidabilità morale e professionale;

oppure

- che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato;

oppure

- che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne penali:
.....;

- che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso;

oppure

- che nei propri confronti sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso e precisamente:
.....;

- che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;

oppure

- che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dell'imposte e delle tasse previste dalla legislazione italiana vigente o da quella dello Stato in cui sono stabiliti;

Concessioni temporanee di aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato limitate alla stagione balneare 2017.

- di non aver commesso gravi violazioni delle norme in materia di rapporti di lavoro e/o sicurezza del lavoro;
- di essere in regola con il pagamento dei canoni concessori, delle addizionali regionali e delle indennità per abusiva occupazione;
- di non aver reso false dichiarazioni o di non aver presentato falsa documentazione, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- di non aver posto in essere condotte di occupazione abusiva sul demanio marittimo, debitamente accertate e sanzionate, in via definitiva, ai sensi dell'art. 1161 del c. n.7, nell'esercizio della propria attività professionale, durante il biennio antecedente la data della pubblicazione del bando;
- di possedere la capacità tecnica, economica e finanziaria richiesta dall'amministrazione concedente in relazione all'entità della concessione demaniale marittima da assegnare.

Il/I sottoscritto/i dichiara/no altresì:

- di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione e successivamente all'acquisizione dei pareri prescritti ex lege, relativo contratto di concessione nei termini ed alle condizioni indicati dal Comune e/o da disposizioni di legge
- di avere preso visione dei luoghi e dell'area oggetto della concessione;
- di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente bando nonché nelle norme da esso richiamate;
- di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, nei termini indicati dal Comune, il titolo concessorio;
- di iscriversi (in caso di mancanza) al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente prima del rilascio della concessione demaniale marittima.
- di impegnarsi a sottoscrivere, nel caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi non ancora costituiti, in caso di aggiudicazione della gara, conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata e qualificata nell'offerta stessa come capogruppo, la quale stipulerà la concessione in nome e per conto delle mandanti;

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte.

Li,

Firma leggibile

N.B.1.: In caso di raggruppamento non ancora costituito, la domanda va siglata da tutti i componenti del raggruppamento medesimo.

N.B.1.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.

OFFERTA ECONOMICA

Mitt

.....

.....

OGGETTO:

**Concessioni temporanee di aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato limitate alla stagione balneare 2017;
Offerta economica;
Rif. Determinazione dell'Area tecnica e Territorio Servizio II n. del**

Il sottoscritto nato a
(cognome) (nome)

..... il/...../....., in qualità di della/del/di
(titolare/rappr. legale/socio acc.)

- impresa singola;
- consorzio stabile ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016;
- impresa singola avvalente con l'impresa/e ausiliaria/e
- capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
 orizzontale verticale misto con le imprese
- mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
 orizzontale verticale misto con le imprese
- impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
- impresa aggregata capofila della
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l'impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate
- impresa aggregata aderente al contratto di
rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l'impresa aggregata capofila e le ulteriori imprese aggregate

con residenza/sede legale in

Prov., via, n. ..., CAP

Codice fiscale P. IVA

iscritta al n. del Registro delle Imprese di

oppure (in caso di mancanza dell'iscrizione) dichiarazione di impegno ad iscriversi al Registro delle Imprese in caso di aggiudicazione della gara e prima del rilascio della concessione demaniale marittima

telefono cell.

pec
(eventuale)

In relazione al bando pubblicato da codesto Comune, riguardante il rilascio di concessione demaniale marittima stagionale per l'annualità 2017

Concessioni temporanee di aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato limitate alla stagione balneare 2017.

OFFRE

per il canone demaniale, un rialzo pari al%¹ (diconsi
per cento) corrispondente ad un prezzo pari a Euro (diconsi Euro
.....) sull'importo minimo previsto a base d'asta,

La presente offerta sarà vincolante per l'impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara.

Lì,

Firma leggibile

N.B.1.: In caso di raggruppamento non ancora costituito, la domanda va siglata da tutti i componenti del raggruppamento medesimo.

N.B.1.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.

¹ Indicare tre cifre decimali.